

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 10/01/2019

FATTO

Il ricorrente, in qualità di erede del cliente, censura il comportamento dell'intermediario, il quale non avrebbe adeguatamente riscontrato una richiesta di documentazione bancaria, ex art. 119 TUB, relativa a un deposito a risparmio detenuto dal *de cuius*. In particolare, rappresenta che *"inspiegabilmente [sarebbe] stata fornita la documentazione riferita solo ad alcune delle movimentazioni [effettuate] dopo la morte [del de cuius]"*, avvenuta il 30/12/2015. L'intermediario, inoltre, avrebbe affermato che taluni buoni intestati al defunto sarebbero stati integralmente rimborsati, senza tuttavia fornire sufficienti chiarimenti in ordine ai soggetti che avrebbero incassato i titoli, ai tempi e agli importi.

Tanto premesso, il ricorrente chiede *"il riconoscimento del diritto alla documentazione richiesta (copia della documentazione inerente sia a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni precedenti alla morte d[el de cuius] avvenuta il 30/12/2015, nonché ovviamente di quelle successive a tale data, avvenute in possibile lesione dei suoi diritti, nonché copia di ogni altra documentazione (contratto, deleghe contabili, ecc.) inerenti al deposito n. [...] e ad altri rapporti di deposito diretti o amministrati, di conto corrente intestati o cointestati al defunto o comunque rivenienti da rapporti riferiti allo stesso nominativo)"*. Chiede altresì il *"risarcimento del danno per € 2.500,00 in via equitativa, ivi comprese le somme prelevate dal c/c dopo la morte del [de cuius]"*.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, evidenzia di aver riscontrato un'istanza del 28/10/2016, con la quale il ricorrente chiedeva il rilascio della lista movimenti relativa al libretto del defunto *"dal 30/06/2015 fino alla data di estinzione del rapporto avvenuta il 24/05/2016"*. Precisa di aver riscontrato successive note del ricorrente, comunicando

l'assenza nei propri archivi di buoni intestati al *de cuius* e rappresentando che per la documentazione relativa a ciascuna singola operazione sarebbe stata necessaria apposita richiesta, *“dietro pagamento del corrispettivo per il servizio di ricerca”*. Nella specie, il ricorrente non avrebbe inteso attenersi a tali *“procedure/modalità [...] per il servizio di ricerca titoli”*.

Al riguardo, evidenzia che, con la previsione di cui all'art. 119 TUB, il legislatore ha indubbiamente riconosciuto la sussistenza dei costi legati al reperimento e alla produzione di documentazione, *“parimenti ha riconosciuto la legittimità che tali spese vadano addebitate al richiedente purché sia mantenuto un criterio indennitario”*.

In merito alla richiesta risarcitoria, evidenzia come la stessa sia priva di alcuna evidenza documentale. Con riferimento, infine, alla richiesta di restituzione degli importi relativi ai prelievi effettuati successivamente alla morte del *de cuius*, rileva come il rapporto in parola fosse un deposito cointestato a firme disgiunte, ossia con piena facoltà dei titolari di disporre separatamente delle somme in assenza di opposizione scritta da parte di un cointestatario; nella specie, non avvenuta.

In sede di repliche, il ricorrente evidenzia che *“come specificato e contestato nella comunicazione del 25/9/2017 [...] la documentazione veniva richiesta ai sensi dell'art. 119 ultimo comma del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario)”*. In tale missiva, il cliente contestava la legittimità della richiesta di € 15,00 per ogni documento, *“senza che neppure venisse indicato quanti fossero i documenti e quale quindi il costo complessivo”*.

In proposito, richiama l'insegnamento dell'Arbitro in base al quale *“sono legittimamente richiedibili le spese commisurate ai soli costi di produzione non essendo applicabile la previsione standardizzata dei costi”*; tra l'altro, rileva come la propria richiesta avesse ad oggetto la consegna dei documenti *“in formato digitale attraverso l'invio [al proprio indirizzo] PEC [...] e su chiavetta usb”*.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio riguarda il diritto del ricorrente a ricevere, in qualità di erede, copia della documentazione afferente ai rapporti di deposito intrattenuti dal *de cuius* con l'intermediario, ai sensi dell'art. 119 TUB.

La disposizione contenuta nell'articolo citato è – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza e di questo Arbitro – espressione del principio di buona fede nei rapporti contrattuali e comporta il diritto del cliente di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato (cfr. Cass., 12.05.2006, n. 11004; Cass. 27.09.2001, n. 12093 Cass., 11.05.2017, n. 11554; Coll. Milano, decisione n. 720/2016, anche per la precisazione che il cliente non ha l'onere di indicare specificamente gli estremi del rapporto a cui la documentazione medesima si riferisce, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle di individuare i documenti richiesti).

Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito gli elementi indispensabili per l'individuazione dei documenti rilevanti, avendo richiesto il rilascio di copia di documentazione relativa a:

- operazioni poste in essere dal *de cuius* nei 10 anni precedenti la sua morte;
- operazioni successive, *“avvenute in possibile lesione dei suoi diritti”*;
- ogni altro documento rilevante (contratto, deleghe, ecc.).

Il cliente domanda, altresì, l'invio di copia di documentazione riferibile a eventuali ulteriori rapporti del defunto con l'intermediario.

Osserva il Collegio che il ricorrente ha versato in atti una richiesta di consegna della lista movimenti del libretto del defunto dal 30/06/2015 alla data di estinzione (24/05/2016). Al

riguardo, il ricorrente afferma che l'istanza sarebbe stata solo parzialmente soddisfatta, essendo stata fornita evidenza solo di alcune movimentazioni avvenute dopo la morte del *de cuius* (30/12/2015).

L'intermediario, al contrario, dichiara di aver riscontrato integralmente la richiesta, fornendo la lista movimenti dalla data di apertura del libretto (30/03/2012) a quella di estinzione, senza, tuttavia, produrne evidenza, in sede di controdeduzioni. Per quanto concerne i buoni intestati al *de cuius*, è in atti una comunicazione dell'intermediario con cui questi si limita a dichiarare che i titoli sono stati integralmente rimborsati. Non è stata inviata la richiesta copia del contratto di deposito, al quale il cliente (ovvero il suo successore) avrebbe diritto già in virtù della disciplina contenuta nell'art. 117 T.U.B (cfr. *ex multis*, Coll. Bari, dec. n. 6548/18 cit., Coll. Roma, dec. n. 60/18).

Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, ritiene il Collegio che l'intermediario non abbia fornito una risposta esaustiva alla richiesta del cliente, dovendosi, pertanto, riconoscere il diritto del ricorrente a ottenere le informazioni e la documentazione richieste, entro il limite decennale, decorrente dalla data di presentazione della richiesta (cfr. Coll. Bari, dec. n. 6548/18), e con pagamento esclusivamente dei "costi di produzione", ossia dei costi "effettivamente necessari al reperimento ed alla produzione dei documenti richiesti", non potendosi ritenere legittima la previsione di un costo fisso, per qualsiasi documento, in quanto contrastante con la *ratio* "indennitaria" e non "remunerativa" del disposto dell'art. 119, co. 4, T.U.B. (cfr. Coll. Bari, dec. n. 16275/17; Coll. Roma, dec. n. 17063/18; Coll. Napoli, dec. n. 7600/15). Nel caso di specie, peraltro, il foglio informativo allegato dall'intermediario non reca neppure l'indicazione dei costi per l'invio della documentazione; il che non consente di verificare la coincidenza tra i costi richiesti e quelli contrattualmente addebitabili al cliente.

Non meritevole di accoglimento è, invece, la domanda risarcitoria, formulata in termini del tutto generici dal ricorrente e non supportata da alcuna allegazione specifica, né da evidenza documentale.

Le riscontrate genericità e assenza di evidenza documentale sussistono, altresì, rispetto alla richiesta di restituzione delle somme prelevate dal libretto dopo la morte del *de cuius*, che il ricorrente sembra includere nella domanda risarcitoria ("*risarcimento del danno per € 2.500,00 in via equitativa, ivi comprese le somme prelevate dal c/c dopo la morte del [de cuius]*").

Ad ogni modo, osserva, incidentalmente, il Collegio che, secondo quanto riferito dall'intermediario, il rapporto in parola è un deposito cointestato a firma disgiunta, con piena facoltà dei titolari di disporre separatamente delle somme. L'affermazione non trova riscontro nella documentazione in atti, non essendo stata prodotta copia del contratto di deposito. Il ricorrente, peraltro, non ha specificamente contestato quanto affermato dall'intermediario. Dal foglio informativo, presente in atti, si evince che la facoltà per i cointestatori o gli eredi di disporre delle somme presenti sul libretto viene meno solo in caso di opposizione scritta da parte di uno dei cointestatori o degli eredi. Nel caso di specie, non è agli atti evidenza di una simile opposizione.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda a consegnare al ricorrente la documentazione mancante, previa corresponsione di una somma commisurata agli effettivi costi di produzione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS